

REGOLAMENTO (CEE) N. 653/83 DELLA COMMISSIONE**del 18 marzo 1983****che istituisce un controllo comunitario sulle importazioni di alcuni prodotti originari del Giappone**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 288/82 del Consiglio, del 5 febbraio 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10,

previa consultazione in seno al comitato previsto dal suddetto regolamento,

considerando che la Commissione, con i regolamenti (CEE) n. 535/81⁽²⁾, (CEE) n. 536/81⁽³⁾ e (CEE) n. 537/81⁽⁴⁾, modificato con regolamento (CEE) n. 3595/81⁽⁵⁾, e prorogati da ultimo con i regolamenti (CEE) n. 3385/82⁽⁶⁾, (CEE) n. 3543/82⁽⁷⁾, (CEE) n. 3544/82⁽⁸⁾ e (CEE) n. 3545/82⁽⁹⁾, ha istituito un controllo a posteriori sulle importazioni di un certo numero di prodotti originari del Giappone;

considerando che è opportuno estendere il regime in atto ai seguenti prodotti, spesso importati a prezzi relativamente bassi con effetto depressivo sul livello dei prezzi e sui risultati finanziari dell'industria comunitaria e che minacciano in tal modo di arrecare pregiudizio ai produttori comunitari di prodotti simili e in concorrenza tra loro:

- carrelli elevatori la cui quota di importazioni comunitarie originarie del Giappone è passata dal 16,3 % nel 1981 al 18,9 % nel 1982;
- orologi a quarzo la cui quota di importazioni comunitarie originarie del Giappone è stata del 14,2 % nel 1981;
- sistemi ad alta fedeltà le cui importazioni originarie del Giappone e destinate alla Comunità hanno raggiunto un livello molto elevato nel 1981, cioè 56 %;

considerando che è opportuno potenziare la sorveglianza riducendo il periodo utile di trasmissione alla Commissione di tutti i dati di controllo da parte degli Stati membri ed instaurando un sistema di regolare aggiornamento delle informazioni trasmesse durante i mesi precedenti;

considerando che è opportuno nel contempo modificare la lista dei codici Nimexe relativi ai prodotti sottoposti a controllo e di raggruppare l'insieme degli atti sopradetti in un unico regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le importazioni nella Comunità dei prodotti elencati nell'allegato, originari del Giappone, sono sottoposte al controllo comunitario a posteriori secondo le modalità di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a) e all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 288/82 e le modalità contemplate dal presente regolamento.

Articolo 2

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni relative al numero delle unità e al valore espresso in prezzo cif delle importazioni effettuate.

La trasmissione dei risultati del controllo a posteriori è assicurata via telex durante i 20 giorni seguenti il mese in cui le importazioni hanno avuto luogo.

In tale occasione, gli Stati membri trasmettono parimenti alla Commissione l'aggiornamento delle informazioni inviate nei mesi precedenti.

Articolo 3

L'allegato II del regolamento (CEE) n. 288/82 è modificato mediante inserzione delle voci della tariffa doganale comune e dei codici Nimexe dei prodotti di cui in allegato, seguiti del segno (+) nella colonna EUR.

Articolo 4

I regolamenti (CEE) n. 535/81, (CEE) n. 536/81, (CEE) n. 537/81, (CEE) n. 3595/81, (CEE) n. 3385/82, (CEE) n. 3543/82, (CEE) n. 3544/82 e (CEE) n. 3545/82 sono abrogati.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1983.

Esso è applicabile fino al 31 dicembre 1983 per le importazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 1983.

⁽¹⁾ GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 54 del 28. 2. 1981, pag. 61.

⁽³⁾ GU n. L 54 del 28. 2. 1981, pag. 62.

⁽⁴⁾ GU n. L 54 del 28. 2. 1981, pag. 63.

⁽⁵⁾ GU n. L 361 del 16. 12. 1981, pag. 9.

⁽⁶⁾ GU n. L 356 del 17. 12. 1982, pag. 14.

⁽⁷⁾ GU n. L 371 del 30. 12. 1982, pag. 29.

⁽⁸⁾ GU n. L 371 del 30. 12. 1982, pag. 30.

⁽⁹⁾ GU n. L 371 del 30. 12. 1982, pag. 31.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 1983.

Per la Commissione

Wilhelm HAERKAMP

Vicepresidente

ALLEGATO

Prodotti	Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimex
Macchine utensili	84.45 C I a)	84.45-12, 14, 16
	84.45 C II a)	84.45-36, 37
	84.45 ex C V a)	84.45-48, 51
	84.45 ex C VII a)	84.45-64
	84.45 ex C XII	84.45-94
Apparecchi riceventi per le televisori a colori	85.15 ex A III b) 2	85.20-20, 21, 22, 23
Tubi catodici	85.21 ex A III	85.21-10, 11, 12
Determinati autoveicoli	87.02 ex A I b)	87.02-21, 23, 25
Veicoli commerciali leggeri	87.02 ex B II a) 2 bb)	87.02-86
Motociclette	ex 87.09	87.09-59
Magnetoscopi	92.11 B	92.11-80
Carrelli elevatori	87.07 ex C I	87.07-21, 24, 25, 27
Orologi a quarzo	ex 91.01	91.01-21, 25
Sistemi ad alta fedeltà	85.14 ex B	85.14-40, 60
	85.15 ex A III b) 2	85.15-18
	92.11 A I	92.11-10
	92.11 A II	92.11-32, 34, 37, 39
	92.11 A III	92.11-50
	92.13 A	92.13-11, 18